



AZIONE CATTOLICA ITALIANA DELLA DIOCESI DI COMO

ATTO NORMATIVO DIOCESANO

approvato dall'Assemblea Straordinaria del 26 Settembre 2004

ATTO NORMATIVO DIOCESANO

PREMESSA

<i>Capo I. La diocesi di Como</i>	4
<i>Capo II. Le scelte qualificanti dell'Associazione per il radicamento nella Diocesi</i>	5

TITOLO I L'Azione Cattolica Italiana della Diocesi di Como..... 6

ART. 1 Finalità	6
ART. 2 Rappresentanza legale	6
ART. 3 Sede legale	6
ART. 4 Codice fiscale	6
ART. 5 L'atto normativo diocesano	6

TITOLO II Adesione e partecipazione all'Azione Cattolica Italiana della Diocesi di Como7

<i>Capo III. Adesione</i>	7
ART. 6 L'adesione all'Azione Cattolica Italiana	7
ART. 7 Richiesta di adesione	7
ART. 8 Accoglimento della richiesta di adesione	7
ART. 9 Forme dell'adesione e gestione degli elenchi dei soci	8
ART. 10 Ritiro ed esclusione dall'Associazione	8
<i>Capo IV. Partecipazione</i>	8
ART. 11 Diritti e doveri dei soci	8
ART. 12 Diritti e doveri di partecipazione e condizioni per il loro esercizio	9
ART. 13 Partecipazione democratica	9
ART. 14 Regole generali per l'esercizio del diritto di voto	9
ART. 15 Elettorato passivo	10
<i>Capo V. L'attribuzione delle responsabilità associative</i>	10
ART. 16 Criteri generali	10
ART. 17 Incarichi direttivi	10
ART. 18 Conferimento degli incarichi direttivi	10
ART. 19 Cessazione dall'incarico direttivo	11
ART. 20 Incompatibilità, ineleggibilità, decadenza, in relazione allo svolgimento di incarichi politici	11
<i>Capo VI. I Sacerdoti assistenti</i>	12
ART. 21 Il significato della presenza	12
ART. 22 Nomina	12
ART. 23 Partecipazione alla vita associativa	12

TITOLO III Articolazione e ordinamento dell'associazione diocesana della Diocesi di Como 13

<i>Capo VII. L'Associazione Diocesana</i>	13
ART. 24 Composizione e articolazione	13
<i>Capo VIII. La struttura associativa</i>	13
ART. 25 Organi	13
<i>Capo IX. L'assemblea diocesana</i>	13
ART. 26 Composizione	13
ART. 27 Funzionamento	14
<i>Capo X. Il Consiglio diocesano</i>	14
ART. 28 Composizione	14
ART. 29 Funzionamento	15
<i>Capo XI. La Presidenza</i>	16
ART. 30 Composizione	16
ART. 31 Funzionamento	16

<i>Capo XII. Il Presidente diocesano.....</i>	<i>17</i>
ART. 32 Nomina.....	17
ART. 33 Funzioni.....	17
<i>Capo XIII. L'Equipe Famiglia.....</i>	<i>17</i>
ART. 34 Finalità.....	17
ART. 35 Composizione.....	17
ART. 36 Funzionamento.....	17
<i>Capo XIV. I Gruppi diocesani.....</i>	<i>18</i>
ART. 37 Costituzione.....	18
<i>Capo XV. I movimenti diocesani.....</i>	<i>18</i>
ART. 38 Costituzione.....	18
TITOLO IV Ordinarmento dell'associazione territoriale.....	19
ART. 39 L'associazione territoriale.....	19
ART. 40 Gli organi dell'associazione territoriale.....	19
ART. 41 L'assemblea dell'associazione territoriale.....	19
ART. 42 Il consiglio dell'associazione territoriale.....	19
ART. 43 Il Presidente.....	20
ART. 44 Pubblicizzazione.....	20
TITOLO V Ordinarmento del collegamento territoriale intermedio.....	21
<i>Capo XVI. Il collegamento zonale.....</i>	<i>21</i>
ART. 45 Ambito e struttura.....	21
ART. 46 L'assemblea zonale.....	21
ART. 47 La Presidenza zonale.....	21
<i>Capo XVII. Il collegamento interzonale.....</i>	<i>22</i>
ART. 48 La Commissione di Coordinamento Interzonale.....	22
ART. 49 Composizione.....	22
ART. 50 Funzionamento.....	22
TITOLO VI Disposizioni amministrative.....	24
ART. 51 L'attività dell'Azione Cattolica Italiana quale attività senza scopo di lucro.....	24
ART. 52 Risorse e patrimonio.....	24
ART. 53 Contributi associativi ordinari.....	24
ART. 54 Contributi associativi per particolari finalità.....	25
ART. 55 Bilanci.....	25
ART. 56 La gestione amministrativa.....	25
ART. 57 Funzioni del Comitato per gli Affari Economici dell'Associazione diocesana.....	25
ART. 58 Il funzionamento dei servizi e degli uffici.....	25
TITOLO VII Norme transitorie e finali.....	26
ART. 59 Consiglio dell'associazione territoriale.....	26
ART. 60 Riconoscimento delle associazioni territoriali esistenti.....	26
ART. 61 Richieste di adesione.....	26
ART. 62 I Presidenti zonali.....	26
ART. 63 Norma di rinvio.....	26
ART. 64 Entrata in vigore.....	26

PREMESSA

CAPO I. LA DIOCESI DI COMO

1. Nata nel IV secolo dal sangue di san Carpofo e dei suoi compagni martiri, guidata nei suoi inizi da san Felice e dai suoi successori, protetta dal suo patrono sant'Abbondio, la Chiesa di Como, dopo una storia millenaria non priva di trasformazioni, oggi abbraccia l'intera provincia di Sondrio, quasi tutta la provincia di Como e parte dei territori delle province di Lecco e Varese.
2. Considerare la conformazione territoriale della diocesi di Como è indispensabile per comprendere come si determina la Chiesa particolare che in essa vive e cresce da più di sedici secoli. Il confine con la Svizzera la tratteggia in tutta la parte a Nord: memoria del Ticino che ne faceva parte fino alla fine dell'Ottocento e dei contatti storici con il Cantone dei Grigioni; segno, oggi, di un confine anche religioso con le Comunità riformate e stimolo per un dialogo ecumenico ed europeo.
3. Su una superficie di 4250 Km² circa, con una popolazione di oltre 500.000 abitanti, la diocesi di Como conta 266 Km di lunghezza da un estremo all'altro. Ciò comporta notevoli difficoltà di comunicazione e di incontro.
4. La diocesi è attualmente articolata in 338 parrocchie, situate in 201 comuni, dove viene garantita al popolo di Dio la cura pastorale ordinaria. Esse sono state raggruppate in sedici zone, allo scopo di facilitare i rapporti ecclesiali, rendere più attenti al territorio in cui si vive e più aperti al senso di una spiritualità diocesana.
5. Tali esigenze sono determinate anzitutto da alcuni fattori in continua evoluzione: il lavoro frontaliere, il turismo, le seconde case di villeggianti stagionali e di residenti, lo spopolarsi di interi paesi (soprattutto in Valtellina, in Valchiavenna e nelle valli del lago), la forte bipolarità tra Como e Sondrio, il gravitare delle Valli Varesine e del Mandellasco sulla diocesi di Milano, le prime visibili tracce di immigrazione, la forte imprenditorialità, le difficoltà logistiche che in alcune zone rendono problematico l'accesso agli studi superiori.
6. Alcuni aspetti della tradizione religiosa la rendono ricca e sobria, a cominciare dalla devozione mariana (santuari), che si caratterizza per una forte attenzione al quotidiano e al senso della vita come tensione all'eternità, e che ritornano nella radicata attenzione ai malati (parrocchie e istituti religiosi) e nelle pratiche di pietà collegate alle esequie e al ricordo dei defunti. A questi aspetti del vissuto popolare si accompagna una viva attenzione formativa e catechistica, testimoniata nel tempo da tante persone e istituzioni.
7. Più recenti, ma non meno radicate, sono l'attenzione all'educazione attraverso gli oratori e le varie scuole parrocchiali d'infanzia, la cura della famiglia e, fino a pochi anni fa, la presenza di molte persone – preti, consacrati e consacrate, laici e laiche – impegnate negli altri continenti, per la missione *ad gentes* e per l'aiuto ad altre Chiese locali.
8. I santi e i beati dell'ultimo secolo, da don Luigi Guanella al vescovo Giovanni Battista Scalabrini, da Chiara Bosatta al cardinale Carlo Andrea Ferrari e al padre Enrico Rebuschini, e gli altri, sono la testimonianza di una sensibilità che va ben oltre le loro persone. Insieme a numerose figure laicali esemplari, hanno annunciato la carità di Cristo, e hanno così tracciato un sentiero che arriva fino a noi, percorso da quanti – come don Renzo Beretta e suor Maria Laura Mainetti – non trattengono per sé la vita, ma la donano fino in fondo.
9. Tutti i fattori brevemente ricordati alimentano e richiedono nei fedeli della Chiesa di Como una 'spiritualità' connotata dalla ricerca di un'unità concreta, realizzata attraverso scelte condivise e ve-

rificate; dalla perseveranza nell'offrire occasioni di incontro e di riflessione comune; dalla precisione nell'informare e aggiornare tutti su quanto su quanto accade nell'ambito ecclesiale e civile.

10. In questa vivace storia ecclesiale diocesana, dal 1908 si sono costituiti i primi gruppi maschili dell'Azione Cattolica, caratterizzata dalla fedeltà alla Chiesa locale e al magistero del Papa, da una fervida spiritualità, dall'impegno alla formazione delle coscienze, dall'educazione alla responsabilità e al sacrificio, dall'impegno civile e sociale volto al servizio dei fratelli, dall'attenzione educativa verso i più piccoli.

CAPO II. LE SCELTE QUALIFICANTI DELL'ASSOCIAZIONE PER IL RADICAMENTO NELLA DIOCESI

11. L'Azione Cattolica di Como condivide oggi con la Chiesa diocesana il passaggio da una vita parrocchiale tradizionale ad un rinnovamento che chiede sperimentazione di nuove forme di pastorale interparrocchiale e di missionarietà sul territorio, l'esperienza del dialogo con altre associazioni e movimenti di recente costituzione, l'impegno nel civile con l'attenzione alla cultura, alla scuola, alla vita politica, alle trasformazioni sociali, all'immigrazione, al turismo e all'ambiente.

12. Mentre a nulla del nuovo si sottrae, nell'attuale lettura dei segni dei tempi, l'Azione Cattolica, fiduciosa nello Spirito Santo che conduce la storia, individua alcune prospettive che l'impegnano in una fattiva responsabilità e attività:

- l'attuazione del Concilio Vaticano II,
- l'apertura ecumenica ed il dialogo interreligioso,
- la valorizzazione della famiglia come luogo di trasmissione della vita e della fede, ed esperienza primaria di vita sociale e di comunione,
- la formazione della coscienza civile e l'educazione di tutte le generazioni alla pace,
- lo studio e l'esercizio del discernimento comunitario sulle grandi questioni che riguardano la vita degli uomini e dei popoli e della Chiesa.

TITOLO I
L'AZIONE CATTOLICA ITALIANA DELLA DIOCESI DI COMO

ART. 1 FINALITÀ

1. L'Azione Cattolica Italiana della diocesi di Como (nel seguito indicata anche come "l'Associazione" o "l'Associazione diocesana") è parte dell'unica associazione nazionale e accoglie quei laici che, nella Diocesi di Como, si riconoscono nell'ideale dell'Azione Cattolica Italiana, offrendo loro la possibilità concreta di sperimentare l'ideale in un'esperienza attenta al tempo ed alla storia, al territorio, ma anche alle condizioni di età e di vita delle persone.

2. L'Associazione diocesana, presente nella diocesi di Como dal 1908, si pone in rapporto di collaborazione e di dialogo con il proprio Vescovo secondo la propria nativa vocazione e le indicazioni conciliari.

ART. 2 RAPPRESENTANZA LEGALE

1. Il legale rappresentante dell'Azione Cattolica Italiana della diocesi di Como è il Presidente diocesano pro tempore.

ART. 3 SEDE LEGALE

1. La sede legale dell'Azione Cattolica Italiana della diocesi di Como è attualmente in Como, via Cesare Battisti n.8.

ART. 4 CODICE FISCALE

1. Il Codice Fiscale dell'Azione Cattolica Italiana della diocesi di Como è 80022620134.

ART. 5 L'ATTO NORMATIVO DIOCESANO

1. L'Associazione diocesana è retta dallo Statuto dell'Azione Cattolica Italiana e dal presente Atto Normativo Diocesano, approvato dall'Assemblea diocesana, e divenuto operativo a seguito della valutazione di conformità alla normativa statutaria e regolamentare espressa dal Consiglio nazionale.

2. Il presente Atto Normativo Diocesano definisce le forme ed i modi di presenza, di testimonianza e di servizio dell'Azione Cattolica Italiana della diocesi di Como, secondo la propria natura, nella comunità ecclesiale e nella società civile, più rispondenti alle specifiche situazioni.

3. Le eventuali modifiche dello Statuto o del Regolamento nazionale dell'Azione Cattolica Italiana che comportino variazioni all'Atto Normativo Diocesano vengono direttamente apportate dal Consiglio Diocesano ed entrano immediatamente in vigore.

Le modifiche vengono sottoposte alla ratifica dell'Assemblea nella prima riunione successiva.

TITOLO II
ADESIONE E PARTECIPAZIONE ALL'AZIONE CATTOLICA ITALIANA DELLA
DIOCESI DI COMO

CAPO III. ADESIONE

ART. 6 L'ADESIONE ALL'AZIONE CATTOLICA ITALIANA

1. L'appartenenza all'Azione Cattolica Italiana della Diocesi di Como costituisce una scelta da parte di quanti vi aderiscono per maturare la propria vocazione alla santità, viverla da laici, svolgere il servizio ecclesiale che l'Associazione propone per la crescita della comunità cristiana, il suo sviluppo pastorale, l'animazione evangelica degli ambienti di vita e per partecipare in tal modo al cammino, alle scelte pastorali, alla spiritualità propria della comunità diocesana.
2. Possono aderire all'Azione Cattolica Italiana della diocesi di Como quei battezzati laici che, accettandone la natura e i fini, intendono partecipare alla sua vita associativa.
3. L'adesione all'Azione Cattolica Italiana della diocesi di Como comporta l'adesione all'Associazione nazionale.
4. L'adesione è personale: si manifesta ed è accolta nelle forme stabilite dal Consiglio diocesano, in conformità alle relative deliberazioni assunte dal Consiglio nazionale.

ART. 7 RICHIESTA DI ADESIONE

1. La richiesta di adesione esprime la volontà di una persona di far parte dell'Azione Cattolica Italiana della diocesi di Como e di partecipare alla vita dell'Associazione diocesana e, attraverso di essa, alla vita dell'Associazione nazionale.
2. La richiesta di adesione è presentata da chi (adulto, giovane, ragazzo) intende partecipare alla vita associativa condividendone i fini e i percorsi formativi. Con particolare riferimento ai ragazzi e agli adolescenti, essa viene accolta e promossa in modo da sostenerne la progressiva consapevolezza all'interno degli itinerari formativi.
3. La richiesta di adesione presuppone la condivisione delle finalità che definiscono e qualificano l'Azione Cattolica Italiana, del suo ordinamento associativo e del suo progetto formativo, e comporta l'impegno ad una partecipazione attiva e corresponsabile.
4. L'adesione deve essere confermata ogni anno, in ragione della progressiva crescita di consapevolezza del socio di partecipare alla vita dell'Associazione e, per essa, alla vita della comunità cristiana e della società civile.

ART. 8 ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI ADESIONE

1. La richiesta di adesione è esaminata e accolta dal Consiglio dell'Associazione diocesana, attraverso l'Associazione territoriale o il Gruppo diocesano cui il richiedente vuole aderire.
2. Con l'accoglimento della richiesta di adesione il richiedente acquisisce tutti i diritti e assume tutti i doveri stabiliti statutariamente per i soci.
3. L'adesione, una volta avvenuta, deve essere confermata di anno in anno da parte del socio e dell'Associazione.

4. L'8 dicembre, solennità della Immacolata Concezione, si celebra la "festa dell'adesione", con la quale l'Azione Cattolica Italiana ripropone e offre ai propri aderenti, alla comunità ecclesiale e alla società civile le proprie finalità e il proprio servizio, delineati dallo Statuto.

ART. 9 FORME DELL'ADESIONE E GESTIONE DEGLI ELENCHI DEI SOCI

1. L'accoglimento delle richieste di adesione e le conferme annuali sono attestate - anche attraverso uno specifico "segno" - secondo le forme stabilite dal Consiglio nazionale, che ne definisce le modalità, le procedure e i termini.
2. Con la deliberazione di cui al comma che precede sono previste anche modalità di adesione specifiche e adeguate a giovani minorenni e a ragazzi, e vengono determinate opportunamente le condizioni di adesione da parte di più componenti un medesimo nucleo familiare.
3. Il Consiglio diocesano può prevedere forme aggiuntive che integrino le modalità e il "segno" dell'adesione stabiliti a livello nazionale, al fine di rispondere a specifiche e significative esigenze della vita associativa locale.
4. Il Consiglio diocesano, nel delineare le condizioni per la diffusione della stampa associativa diocesana, determina anche le forme di abbonamento legate all'adesione.
5. La formazione, la conservazione e la gestione degli elenchi dei soci a livello diocesano e locale sono disciplinate in conformità alle leggi vigenti e alle norme stabilite dal Consiglio nazionale.

ART. 10 RITIRO ED ESCLUSIONE DALL'ASSOCIAZIONE

1. Ogni socio, qualora ritenga che siano venuti meno i motivi e le condizioni che hanno portato all'adesione all'Azione Cattolica Italiana della diocesi di Como, ne dà comunicazione all'Associazione diocesana, tramite l'Associazione territoriale o il Gruppo diocesano di appartenenza, e dichiara la propria volontà di non farne più parte. Il ritiro ha effetto dalla data di comunicazione all'Associazione diocesana.
2. La mancata conferma annuale entro i termini stabiliti per le operazioni di adesione comporta gli stessi effetti dell'atto di ritiro.
3. Il Consiglio diocesano, su proposta del Consiglio dell'Associazione territoriale o del Gruppo diocesano di appartenenza, delibera l'esclusione del socio dall'Associazione diocesana, quando risultino venute meno le condizioni per l'adesione previste dallo Statuto, dal Regolamento nazionale e dal presente Atto Normativo Diocesano. La decisione deve essere assunta motivatamente e previo contraddittorio con il socio interessato.

CAPO IV. PARTECIPAZIONE

ART. 11 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. Con l'adesione all'Azione Cattolica Italiana della diocesi di Como ciascun socio assume la responsabilità di prendere parte attiva alla vita associativa e di contribuire - con la preghiera e con il sacrificio, con lo studio e con l'azione - alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.
2. L'adesione all'Azione Cattolica Italiana della diocesi di Como attribuisce al socio il diritto di partecipare, direttamente a livello di base e attraverso rappresentanti agli altri livelli, alla elezione degli organi collegiali dell'Associazione e alla determinazione delle sue scelte fondamentali.

3. Le condizioni, le forme e i modi per l'esercizio dei diritti di partecipazione attribuiti al socio sono definiti nel presente Atto Normativo Diocesano e nelle delibere attuative assunte dal Consiglio diocesano.
4. La partecipazione dei bambini e dei ragazzi alla vita associativa viene curata attraverso le forme e i modi più appropriati per realizzare il loro pieno coinvolgimento.
5. Gli educatori e i responsabili dell'Azione Cattolica dei Ragazzi rappresentano i bambini e i ragazzi aderenti all'Azione Cattolica Italiana della diocesi di Como negli organi dell'Associazione secondo le modalità stabilite nelle norme statutarie, regolamentari e nel presente Atto Normativo Diocesano.

ART. 12 DIRITTI E DOVERI DI PARTECIPAZIONE E CONDIZIONI PER IL LORO ESERCIZIO

1. Ogni socio può legittimamente esercitare i diritti attribuiti dallo Statuto, dal Regolamento nazionale e dall'Atto Normativo Diocesano, a meno che non si trovi in una delle condizioni esplicitamente previste in tali fonti normative che ne impediscano l'esercizio.
2. La partecipazione corresponsabile dei soci alla vita associativa comporta il rispetto dell'ordinamento associativo, l'assolvimento degli obblighi in esso definiti, l'esercizio dei diritti secondo le modalità e i tempi fissati dalla normativa associativa.
3. La qualità di socio comporta il diritto di prendere parte agli incontri a lui destinati e di esprimere, ove previsto, il proprio voto. Il socio può, altresì, formulare proposte in ordine alla vita associativa e offrire la propria collaborazione per la realizzazione delle attività previste dalla programmazione associativa.
4. I ragazzi, resi ordinariamente presenti dai loro educatori e responsabili ai momenti in cui si esprime la vita democratica dell'Associazione, sono accompagnati in percorsi di partecipazione alla vita associativa e aiutati progressivamente, anche attraverso organismi rappresentativi, a crescere nella dimensione della corresponsabilità e dell'impegno.

ART. 13 PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA

1. Gli organi dell'Associazione diocesana, per le decisioni da assumere, ai rispettivi livelli, in ordine a scelte di particolare rilevanza per la vita associativa concernenti la definizione dell'ordinamento associativo, del progetto formativo e della programmazione triennale, prevedono forme di partecipazione che coinvolgano efficacemente la realtà associativa in tutte le sue espressioni.
2. La Presidenza diocesana promuove e sostiene a tal fine la funzione primaria che spetta alle Assemblee e ai Consigli, ai rispettivi livelli, per indirizzare e verificare il cammino associativo.

ART. 14 REGOLE GENERALI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

1. Il diritto di voto è personale e il suo esercizio non può essere delegato, salvo per i casi esplicitamente previsti in normativa specifica.
2. Il voto si esprime a scrutinio palese a meno che non si tratti di votazioni per l'elezione o la designazione di persone, per l'accertamento di incompatibilità, di decadenza o, comunque, di responsabilità personali: in questi casi il voto avviene per scrutinio segreto.
3. Il diritto di voto si esercita a condizione di aver compiuto il 14° anno di età.

ART. 15 ELETTORATO PASSIVO

1. Sono titolari dell'elettorato passivo tutti coloro che al momento della definizione delle candidature per l'elezione sono soci dell'Azione Cattolica Italiana della diocesi di Como, hanno compiuto il 18° anno di età e rispondono alle altre eventuali condizioni esplicitamente previste dalle norme che regolano l'elezione.
2. I giovani che abbiano compiuto il trentesimo anno di età non possono essere eletti in incarichi direttivi o consultivi ai vari livelli del Settore Giovani.

CAPO V. L'ATTRIBUZIONE DELLE RESPONSABILITÀ ASSOCIATIVE**ART. 16 CRITERI GENERALI**

1. Gli organi dell'Associazione diocesana sono costituiti nelle forme e nei modi stabiliti dal presente Atto Normativo Diocesano, secondo criteri di rappresentatività, tenendo conto delle componenti proprie della realtà associativa.
2. Quando per l'attribuzione di un incarico si richiede di eleggere o di designare un aderente che appartiene ad una determinata componente dell'Associazione, le relative procedure devono prevedere la partecipazione al voto di tutti i componenti dell'organo cui compete la votazione. Le norme per le candidature sono stabilite con apposito regolamento.
3. Il consiglio diocesano individua le modalità di esercizio della responsabilità associativa ai diversi livelli da parte di coppie unite dal sacramento del matrimonio che valorizzino la dimensione di testimonianza sponsale per l'edificazione della comunità.

ART. 17 INCARICHI DIRETTIVI

1. Col termine "incarichi direttivi" si intendono gli incarichi associativi di:
 - a) Presidente dell'Associazione territoriale;
 - b) Presidente zonale;
 - c) Responsabile della Commissione di coordinamento interzonale;
 - d) Presidente diocesano;
 - e) Componente della Presidenza diocesana;
 - f) Segretario di Movimento diocesano.
2. Gli incarichi direttivi sono conferiti con mandato triennale. Se nel corso del triennio l'incarico diviene vacante, il nuovo conferimento ad altro socio è valido fino al termine del triennio in corso.

ART. 18 CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRETTIVI

1. Gli incarichi direttivi sono conferiti secondo le modalità e i tempi fissati, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Consiglio nazionale, dai Consigli regionali e dai Consigli diocesani, e in conformità a quanto stabilito al riguardo dallo Statuto, dal Regolamento nazionale e dal presente Atto Normativo Diocesano.
2. La proposta per la nomina del Presidente dell'associazione territoriale è effettuata dall'assemblea dell'Associazione territoriale con la designazione di una sola persona, da effettuarsi secondo le modalità fissate da apposito regolamento deliberato dal Consiglio diocesano. La nomina è effettuata dal Vescovo diocesano su proposta del Consiglio diocesano.

3. La proposta per la nomina del Presidente diocesano è effettuata dal Consiglio diocesano, con la designazione, a mezzo di elezione contestuale, di una terna di soci. La nomina è di competenza del Vescovo diocesano.
4. La designazione della terna viene svolta come segue: ogni Consigliere indica sull'apposita scheda, nel primo scrutinio, fino a tre nomi e, nei successivi, fino al numero necessario per completare la terna quando, nei precedenti scrutini, uno o due nominativi non abbiano ottenuto i voti necessari per farne parte. Nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei voti dei componenti del Consiglio con diritto di voto, mentre, dal quarto scrutinio, è sufficiente il voto della maggioranza dei votanti. Risultano eletti i tre soci che hanno riportato le maggioranze richieste ed hanno ottenuto, nello scrutinio, il maggior numero di voti; in caso di parità si procede a ballottaggio. La terna così composta viene comunicata alla competente Autorità ecclesiastica con l'indicazione del numero dello scrutinio e del numero dei voti ottenuti relativi a ciascun nominativo.
5. Gli eletti ad incarichi direttivi possono ricoprire uno stesso incarico al massimo per due mandati consecutivi completi. Il mandato è considerato completo e viene pertanto computato ove esercitato per almeno due anni.

ART. 19 CESSAZIONE DALL'INCARICO DIRETTIVO

1. Si cessa dall'incarico per scadenza del termine, per dimissioni e per decadenza nonché nei casi in cui chi ricopre un incarico direttivo o di componente del Consiglio diocesano sia assente senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive dell'organo di cui è membro.
2. Le dimissioni hanno efficacia dalla data della loro accettazione da parte dell'organo di appartenenza o competente all'attribuzione dell'incarico.
3. La decadenza, salvo quanto previsto dall'articolo successivo, opera a decorrere dal formale accertamento del venir meno di una delle condizioni prescritte per ricoprire l'incarico direttivo.
4. L'atto di accertamento può essere effettuato da parte dello stesso socio che riveste l'incarico direttivo nella forma delle dimissioni, che avranno efficacia dal momento della loro accettazione; può, altresì, essere assunto dall'organo di appartenenza o competente al conferimento dell'incarico, con apposita deliberazione approvata col voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto di voto.
5. In caso di dimissioni o decadenza dall'incarico da parte di un Consigliere, subentra il primo dei non eletti.

ART. 20 INCOMPATIBILITÀ, INELEGGIBILITÀ, DECADENZA, IN RELAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI POLITICI

1. Gli incarichi direttivi e gli incarichi di componente del Consiglio diocesano sono incompatibili con i mandati parlamentari (nazionale ed europeo), con incarichi di Governo, con il mandato nei Consigli Comunali, Provinciali, Regionali, con incarichi di Sindaco o Presidente o componente delle Giunte Comunali, Provinciali e Regionali e con incarichi di Presidente di Circoscrizioni comunali.
2. Gli incarichi direttivi sono altresì incompatibili con incarichi negli organi decisionali di partiti politici o di organizzazioni, comunque denominate, che perseguano finalità direttamente politiche.
3. I soci che si trovano in una situazione di incompatibilità non possono essere eletti o nominati ad incarichi direttivi o a incarichi di componente del Consiglio diocesano.
4. I soci che rivestano incarichi direttivi e di componente del Consiglio diocesano in caso di candidatura per le Assemblee elettive del Parlamento europeo, nazionale, delle Regioni e degli altri Enti

pubblici territoriali di qualsiasi livello decadono automaticamente dall'incarico ricoperto dalla data dell'accettazione della candidatura.

5. Quanti rivestono incarichi direttivi e gli stessi soci dell'Azione Cattolica Italiana della diocesi di Como devono evitare che l'Associazione come tale, le sue sedi, la sua rete organizzativa siano coinvolte nelle scelte politiche personali e nella partecipazione a competizioni elettorali.

CAPO VI. I SACERDOTI ASSISTENTI

ART. 21 IL SIGNIFICATO DELLA PRESENZA

1. Nell'Azione Cattolica Italiana della diocesi di Como i Sacerdoti assistenti partecipano alla vita della Associazione e delle sue articolazioni, per contribuire ad alimentarne la vita spirituale ed il senso apostolico ed a promuoverne l'unità.

2. I Sacerdoti assistenti esercitano il loro servizio ministeriale quali partecipi della missione del Vescovo, segni della sua presenza e membri del presbiterio, in modo che la collaborazione nell'apostolato di sacerdoti e laici renda più piena la comunione ecclesiale dell'Associazione.

ART. 22 NOMINA

1. I Sacerdoti assistenti per l'Associazione diocesana e per ciascuna Associazione territoriale sono nominati dal Vescovo.

2. Per assicurare la presenza sacerdotale nei vari ambiti della vita associativa il Vescovo può nominare più sacerdoti assistenti. La collaborazione collegiale sarà presieduta da uno di loro su mandato del Vescovo.

3. I Sacerdoti assistenti, ad ogni livello, salvo diversa disposizione del Vescovo, sono nominati per un triennio e possono essere rinnovati per un secondo triennio.

ART. 23 PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA

1. I sacerdoti assistenti per esercitare il servizio ministeriale loro affidato partecipano ad ogni aspetto della vita dell'Associazione e delle sue attività. In questo quadro, prendono parte anche alle sedute degli organi deliberativi dell'Associazione (Assemblee, Consigli e Presidenze) al fine di fornire il proprio contributo al necessario discernimento per l'assunzione delle decisioni associative che sono rimesse statutariamente al voto dei componenti laici dei predetti organi.

TITOLO III

ARTICOLAZIONE E ORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA DELLA DIOCESI DI COMO

CAPO VII. L'ASSOCIAZIONE DIOCESANA

ART. 24 COMPOSIZIONE E ARTICOLAZIONE

1. L'Azione Cattolica Italiana della diocesi di Como riunisce tutti i laici che nella diocesi aderiscono all'Azione Cattolica Italiana.
2. In stretto rapporto con il Vescovo, l'Associazione offre alla diocesi il proprio specifico contributo per la formazione di un laicato adulto nella fede, per la crescita nella comunione della comunità ecclesiale e per la testimonianza del Vangelo nella concretezza della situazione storica.
3. L'Associazione diocesana è parte dell'unica Associazione nazionale alla cui vita contribuisce attraverso la propria esperienza associativa; essa è legata alle altre associazioni diocesane da un vincolo di solidarietà e di reciproco sostegno formativo, culturale ed economico.
4. L'Associazione diocesana si articola in Associazioni territoriali, di norma riferite alla comunità parrocchiale; può dare vita, nel suo ambito, a Gruppi diocesani costituiti allo scopo di attuare la missione propria dell'Associazione in rapporto a specifiche condizioni ed esperienze di vita o a specifici ambienti. Più Gruppi diocesani operanti nella Diocesi per i medesimi fini in un medesimo ambito, possono essere collegati e costituire un Movimento diocesano dell'Azione Cattolica Italiana.

CAPO VIII. LA STRUTTURA ASSOCIATIVA

ART. 25 ORGANI

1. Gli organi dell'Associazione diocesana sono:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio;
 - c) la Presidenza;
 - d) il Presidente.

CAPO IX. L'ASSEMBLEA DIOCESANA

ART. 26 COMPOSIZIONE

1. L'Assemblea diocesana è costituita da:
 - i rappresentanti delle Associazioni territoriali;
 - i rappresentanti dei Gruppi diocesani riconosciuti dal Consiglio;
 - i rappresentanti dei Movimenti formalmente costituiti nella Diocesi;
 - i responsabili delle strutture diocesane intermedie;
 - i Presidenti zionali;
 - i membri del Consiglio diocesano;
 - i soci già Presidenti diocesani.

2. Le associazioni territoriali sono rappresentate all'Assemblea diocesana dal Presidente o suo delegato e, ove nominati, dai responsabili, o loro delegati, del settore Adulti, del settore Giovani e dell'A.C.R..
3. Il diritto di voto è personale. Ciascun componente dell'Assemblea può esprimere un solo voto, anche se ricopre più di un incarico associativo che dia titolo a partecipare all'Assemblea.
4. I soci che partecipano per delega possono essere portatori di un'unica delega.
5. Tutti i soci possono assistere ai lavori ed intervenire con diritto di parola all'Assemblea diocesana, secondo le modalità stabilite dal Regolamento dell'Assemblea.

ART. 27 FUNZIONAMENTO

1. L'Assemblea diocesana si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente diocesano ed è presieduta dal medesimo o da suo delegato.
2. L'Assemblea:
 - a) decide gli obiettivi e le linee programmatiche pluriennali dell'associazione diocesana, tenendo conto delle scelte pastorali della Diocesi;
 - b) elegge, alle scadenze e secondo le modalità prestabilite, i componenti del Consiglio diocesano;
 - c) elegge i rappresentanti dell'Associazione diocesana all'Assemblea nazionale;
 - d) approva l'Atto Normativo Diocesano e le sue successive modificazioni proposte dal Consiglio diocesano;
 - e) delibera lo scioglimento dell'Associazione.
3. L'assemblea è validamente costituita in sede ordinaria se è presente la maggioranza degli aventi diritto e delibera validamente a maggioranza semplice.
4. Sono fatti salvi i diversi quorum costitutivi (2/3 degli aventi diritto di voto) e deliberativi (la maggioranza degli aventi diritto di voto) previsti per la approvazione e la modifica dell'Atto Normativo Diocesano. Lo scioglimento dell'Associazione diocesana è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto.
5. Modalità e termini della convocazione e dello svolgimento dei lavori assembleari sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal Consiglio diocesano su proposta della Presidenza diocesana.

CAPO X. IL CONSIGLIO DIOCESANO

ART. 28 COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio diocesano è composto da membri elettivi, membri di diritto e membri cooptati.
2. I membri elettivi sono 30 di cui 10 per il settore Adulti, 10 per il settore Giovani e 10 per l'ACR.
3. Sono membri di diritto, ove già non eletti:
 - il Presidente diocesano;
 - l'Amministratore diocesano;
 - il Segretario diocesano;
 - i segretari dei Movimenti formalmente costituiti nella diocesi;
 - la coppia rappresentante dell'Equipe Famiglia.

4. Hanno diritto di voto i membri eletti dall'Assemblea diocesana e il Presidente qualora non già socio eletto.
5. Nel Consiglio sono cooptati i soci dell'Associazione diocesana eletti nel Consiglio nazionale.
6. Nel Consiglio diocesano possono entrare altre persone cooptate dalla Presidenza per particolari finalità o ad integrazione del numero previsto per ciascun settore e l'A.C.R. I cooptati non hanno diritto di voto.
7. Il numero dei membri eletti deve comunque essere superiore al numero dei membri cooptati.
8. Per favorire la promozione delle candidature, il Consiglio diocesano propone una lista per ciascun settore e l'A.C.R..
9. Ogni socio, titolare dell'elettorato passivo ha diritto di essere inserito in una delle predette liste secondo le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento dell'Assemblea.

ART. 29 FUNZIONAMENTO

1. Il Consiglio diocesano si riunisce, almeno tre volte all'anno, su convocazione del Presidente o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei suoi componenti. Esso è presieduto dal Presidente diocesano o dal Vicepresidente più anziano.
2. Il Consiglio:
 - a) cura la definizione, l'attuazione e la verifica della programmazione associativa, nel quadro degli obiettivi e delle linee approvate al riguardo dall'Assemblea;
 - b) delibera i regolamenti e i documenti di indirizzo;
 - c) determina le quote associative, secondo le modalità previste dallo Statuto;
 - d) stabilisce, al fine di rispondere a specifiche e significative esigenze della vita associativa diocesana, le eventuali forme aggiuntive che integrino le modalità e il "segno" dell'adesione stabiliti a livello nazionale;
 - e) determina le forme di abbonamento alla stampa associativa diocesana legate all'adesione;
 - f) delibera, su proposta della Presidenza diocesana, in merito al riconoscimento delle Associazioni territoriali e dei Gruppi diocesani, alla costituzione dei Movimenti diocesani, alla istituzione delle forme di collegamento territoriale e alla definizione delle strutture associative intermedie;
 - g) unitamente alla Presidenza diocesana, tiene i contatti e stimola l'attività dell'Associazione nelle diverse Zone, direttamente o per il tramite dei responsabili delle Zone stesse o dei responsabili delle strutture diocesane intermedie;
 - h) cura in modo primario idonee iniziative di formazione dei responsabili ed educatori ai vari livelli;
 - i) designa a mezzo di elezione contestuale la terna di soci da sottoporre al Vescovo per la nomina del Presidente diocesano;
 - j) elegge, tra i consiglieri eletti, due Vice presidenti per ciascun settore;
 - k) elegge tra i consiglieri eletti un responsabile dell'A.C.R. ed un altro rappresentante che diventa membro della Presidenza diocesana;
 - l) elegge il Segretario generale su proposta del Presidente diocesano;
 - m) elegge l'Amministratore diocesano e altri due componenti del Comitato per gli affari economici, su proposta del Presidente diocesano;
 - n) compie gli adempimenti necessari alla reintegrazione del Consiglio in caso di cessazione a qualsiasi titolo di uno o più dei suoi componenti;
 - o) delibera in merito all'esclusione del socio dall'Associazione;

- p) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuali e controlla la gestione dell'Associazione diocesana;
 - q) propone una lista di soci, per ciascun settore e per l'A.C.R., tra cui l'assemblea elegge i consiglieri.
3. Le riunioni del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei componenti con diritto di voto e le deliberazioni sono approvate se ottengono la maggioranza dei voti.

CAPO XI. LA PRESIDENZA

ART. 30 COMPOSIZIONE

1. La Presidenza diocesana è composta da:
- il Presidente diocesano,
 - due Vice-presidenti per il Settore Adulti,
 - due Vice-presidenti per il Settore Giovani,
 - il Responsabile dell'Azione Cattolica dei Ragazzi,
 - l'altro rappresentante dell'A.C.R.,
 - una coppia dell'Equipe Famiglia,
 - il Segretario generale,
 - l'Amministratore diocesano.

ART. 31 FUNZIONAMENTO

1. La Presidenza si riunisce periodicamente, e comunque almeno 8 volte all'anno, su convocazione del Presidente che la presiede.
2. La Presidenza:
- a) è responsabile della vita e dell'attività dell'Associazione diocesana di fronte all'Assemblea, al Consiglio diocesano e al Vescovo;
 - b) provvede alla gestione dell'Associazione nel quadro di quanto stabilito dall'Assemblea e dal Consiglio, secondo le rispettive competenze;
 - c) coordina e promuove l'attività dell'Associazione diocesana e delle diverse componenti in cui essa si articola;
 - d) svolge l'attività preparatoria per il Consiglio diocesano;
 - e) esegue le deliberazioni del Consiglio diocesano e svolge le funzioni che il Consiglio diocesano le affida;
 - f) coopta i soci dell'Associazione diocesana eletti nel Consiglio nazionale;
 - g) può cooptare in Consiglio diocesano altri soci, senza diritto di voto, per finalità particolari o ad integrazione del numero previsto per ogni Settore e l'A.C.R.;
 - h) cura gli adempimenti previsti per l'elezione del Presidente zonale o la sua sostituzione in caso di cessazione a qualunque titolo;
 - i) propone al Consiglio il riconoscimento delle Associazioni territoriali e dei Gruppi diocesani, la costituzione dei Movimenti diocesani, la istituzione delle forme di collegamento territoriale e la definizione delle strutture associative intermedie;
 - j) tiene i contatti e promuove l'attività dell'Associazione nelle diverse Zone, direttamente o per il tramite dei responsabili delle Zone stesse o dei responsabili delle strutture diocesane intermedie.

CAPO XII. IL PRESIDENTE DIOCESANO

ART. 32 NOMINA

1. Il Presidente diocesano viene nominato dal Vescovo nell'ambito di una terna di soci designata dal Consiglio diocesano a mezzo di elezione contestuale.

ART. 33 FUNZIONI

1. Il Presidente:

- a) esercita le funzioni di rappresentanza dell'Associazione diocesana;
- b) garantisce l'unitarietà e la collegialità dell'Associazione;
- c) assicura il pieno funzionamento degli organi dell'Associazione;
- d) convoca e presiede l'assemblea diocesana, il Consiglio diocesano e la Presidenza;
- e) convoca il Consiglio diocesano qualora ne faccia richiesta un terzo dei componenti dello stesso;
- f) esercita le altre funzioni assegnate nel presente Atto Normativo Diocesano.

CAPO XIII. L'EQUIPE FAMIGLIA

ART. 34 FINALITÀ

1. Si costituisce l'Equipe Famiglia dell'Azione Cattolica della diocesi di Como con il compito specifico di supporto all'Associazione diocesana al fine di esprimere la sensibilità associativa per la famiglia.

ART. 35 COMPOSIZIONE

1. L'Equipe Famiglia si costituisce attraverso la spontanea adesione, l'invito e l'accoglienza. Essa è composta in numero maggioritario da coppie di sposi, vedovi e separati, ma possono parteciparvi anche sacerdoti e persone consacrate. Possono inoltre farne parte coppie in situazione irregolare desiderose di offrire alla Chiesa le proprie fatiche e il proprio servizio alle famiglie.

ART. 36 FUNZIONAMENTO

1. L'Equipe Famiglia è rappresentata in Consiglio diocesano da una coppia di sposi aderenti all'associazione eletti dal Consiglio stesso su proposta dell'Equipe. Nell'Equipe Famiglia vengono individuate coppie di sposi, aderenti all'Azione Cattolica Italiana della Diocesi di Como, che la rappresentino negli organismi di partecipazione dell'Associazione e all'esterno.

2. L'Equipe Famiglia mantiene lo sguardo attento a tutta la vita della famiglia e alla vita di tutte le famiglie, dalla loro nascita al loro tramonto, con forme di accompagnamento spirituale ed educativo ai fidanzati, agli sposi, ai genitori, ai figli, ai gruppi familiari, ai singoli in situazioni di ricerca vocazionale, di vedovanza, di separazione, in situazioni difficili e irregolari.

3. Le attività dell'Equipe, progettate tenendo conto dei programmi associativi e caratterizzate da un approccio formativo e missionario, sono:

- studiare e divulgare la teologia sponsale e della famiglia, con particolare attenzione al Magistero della Chiesa e ai segni dei tempi;
- valorizzare la reciprocità delle diverse vocazioni promuovendo una cultura del dono e della condivisione;

- promuovere azioni di sensibilizzazione a vivere positivamente le gioie, le speranze, le risorse, le povertà e le sofferenze della famiglia, con forte senso ecclesiale ed educativo;
- collaborare alla vita dell'Associazione, sia con iniziative e sussidi propri, sia con attività condivise con i settori giovani e adulti e con l'A.C.R., per un'attenzione a tutte le stagioni della vita nella prospettiva della famiglia;
- collaborare, con lo specifico dell'Associazione, in dialogo diretto con la Commissione Famiglia diocesana, alla realizzazione delle scelte pastorali diocesane, soprattutto nella sperimentazione di nuove vie di evangelizzazione delle famiglie e con le famiglie;
- proporsi in ambito civile per promuovere i diritti/doveri delle famiglie, anche con iniziative e servizi a supporto delle famiglie e di sostegno alle situazioni di fragilità familiari.

CAPO XIV. I GRUPPI DIOCESANI

ART. 37 COSTITUZIONE

1. Allo scopo di attuare la propria missione in rapporto a specifiche condizioni ed esperienze di vita o a specifici ambienti, l'Associazione può dar vita, nel proprio ambito, a Gruppi diocesani.
2. La costituzione di un Gruppo diocesano è approvata dal Consiglio diocesano, su proposta della Presidenza diocesana. I Gruppi diocesani devono avere carattere di stabilità, devono rispondere ad adeguati criteri di consistenza e devono inserirsi in un quadro di sviluppo della presenza e del servizio proprio dell'Associazione diocesana. Tali requisiti vengono precisati in apposito regolamento deliberato dal Consiglio diocesano.
3. Le modalità di partecipazione dei rappresentanti dei Gruppi diocesani agli organi associativi sono stabilite nel medesimo regolamento.
4. Il Consiglio diocesano può promuovere la nascita e seguire lo sviluppo di Gruppi diocesani, quando ciò sia considerato funzionale alla realizzazione degli obiettivi dell'Associazione.

CAPO XV. I MOVIMENTI DIOCESANI

ART. 38 COSTITUZIONE

1. Più Gruppi diocesani operanti per i medesimi fini in un medesimo ambito possono essere collegati e costituire un Movimento diocesano dell'Azione Cattolica Italiana della diocesi di Como.
2. I gruppi possono essere riconosciuti come Movimento diocesano dell'Azione Cattolica Italiana della diocesi di Como quando rispettano i criteri già indicati nel precedente articolo, dimostrano una significativa presenza nella realtà diocesana e rispondono a significative esigenze nella linea della missione, dell'incontro e del servizio.
3. Con apposito regolamento approvato dal Consiglio diocesano vengono stabiliti criteri e modalità di costituzione, funzionamento e rappresentanza dei Movimenti diocesani.
4. I Movimenti diocesani possono collegarsi con altri movimenti simili costituiti in altre Diocesi per dar vita a un Movimento nazionale, secondo le disposizioni dello Statuto e del Regolamento nazionale dell'Azione Cattolica Italiana.

TITOLO IV

ORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE TERRITORIALE

ART. 39 L'ASSOCIAZIONE TERRITORIALE

1. L'Associazione territoriale, di norma riferita alla comunità parrocchiale, costituisce l'articolazione di base dell'Associazione diocesana. È il luogo ordinario di vita ed esperienza associativa; riunisce i bambini ed i ragazzi nell'A.C.R., i giovani e gli adulti in due settori. L'Associazione territoriale esprime una specifica e regolare attività formativa ed apostolica ed una tensione verso l'unitarietà.
2. Salvo quanto stabilito dalle norme transitorie, l'Associazione territoriale è riconosciuta dal Consiglio diocesano su proposta della Presidenza, in presenza delle condizioni e secondo le modalità stabilite dal Consiglio stesso con apposito regolamento.
3. È possibile riconoscere una nuova Associazione territoriale se presenti almeno 5 soci.
4. Al venir meno delle condizioni previste dal regolamento per la costituzione di una Associazione territoriale, il Consiglio si adopera per il loro ripristino; ove questo non fosse possibile può favorire l'aggregazione con un'altra Associazione territoriale esistente o dichiararne la cessazione.

ART. 40 GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE TERRITORIALE

1. Gli organi dell'Associazione territoriale sono:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio;
 - c) il Presidente.

ART. 41 L'ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE TERRITORIALE

1. L'Assemblea è l'organo che garantisce la partecipazione a livello territoriale dei laici che aderiscono all'Azione Cattolica Italiana della Diocesi di Como.
2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente dell'Associazione territoriale che la presiede.
3. L'Assemblea:
 - a) approva le linee generali del programma dell'Associazione territoriale,
 - b) elegge, alle scadenze e secondo le modalità prestabilite con regolamento del Consiglio diocesano, il Consiglio dell'Associazione territoriale;
 - c) designa, a mezzo di votazione, la persona da proporre per la nomina alla carica di Presidente dell'Associazione territoriale.

ART. 42 IL CONSIGLIO DELL'ASSOCIAZIONE TERRITORIALE

1. Il Consiglio dell'Associazione territoriale è composto, anche nelle associazioni più piccole, da almeno 3 membri, in modo da essere rappresentativo della vita associativa.
2. Il Consiglio dell'Associazione territoriale svolge le funzioni di programmazione, gestione e verifica della vita associativa a livello territoriale.
3. Il Consiglio dell'associazione territoriale assume ed esercita la responsabilità dell'amministrazione avvalendosi, ove necessario, di un amministratore o di un Comitato per gli affari economici.

4. Il Consiglio dell'Associazione territoriale si riunisce almeno 4 volte all'anno, su convocazione del Presidente dell'Associazione territoriale che lo presiede.
5. Il Consiglio:
 - a) assume la responsabilità della vita e dell'attività dell'Associazione territoriale di fronte all'Assemblea e di fronte all'autorità ecclesiastica;
 - b) esegue le decisioni dell'Assemblea, studia e cura le iniziative dell'Associazione territoriale, promuove e coordina l'attività dei gruppi, ove esistano;
 - c) approva la costituzione dei gruppi designandone gli educatori e gli animatori tra i soci;
 - d) propone al Vescovo la nomina del Presidente dell'Associazione territoriale tramite il Consiglio diocesano;
 - e) designa tra i suoi membri i responsabili per i settori e per l'A.C.R.;
 - f) riceve ed esamina le richieste di adesione per l'accoglimento, e ne dà comunicazione al Consiglio diocesano; trasmette altresì all'Associazione diocesana le comunicazioni di ritiro;
 - g) propone al Consiglio diocesano l'esclusione del socio dall'Associazione quando risultino venute meno le condizioni per l'adesione;
6. Ove la trattazione degli argomenti lo richieda, al Consiglio possono partecipare altri soci, senza diritto di voto.
7. Qualora si verifichi l'impossibilità di costituzione e funzionamento del Consiglio, le relative funzioni sono svolte temporaneamente dal Presidente dell'Associazione territoriale in stretto collegamento con il Sacerdote assistente, previa approvazione della Presidenza diocesana.

ART. 43 IL PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Associazione territoriale viene nominato dal Vescovo in base alla designazione dell'Assemblea dell'Associazione territoriale.
2. Il Presidente può essere coadiuvato da un Segretario, eletto dal Consiglio dell'Associazione territoriale su proposta del Presidente stesso.
3. Il Presidente dell'Associazione territoriale:
 - a) promuove l'Associazione territoriale e la rappresenta a livello ecclesiale e civile;
 - b) convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea dell'Associazione territoriale;
 - c) esercita temporaneamente le funzioni del Consiglio, in caso di impossibilità di costituzione o funzionamento dello stesso;
 - d) cura gli adempimenti relativi agli elenchi dei soci secondo le norme stabilite dal Consiglio nazionale.

ART. 44 PUBBLICIZZAZIONE

1. La Presidenza diocesana, d'intesa con l'autorità ecclesiastica ove occorra, stabilisce le forme di pubblicità della costituzione dell'Associazione territoriale e della nomina del Presidente e dell'Assistente.

TITOLO V

ORDINAMENTO DEL COLLEGAMENTO TERRITORIALE INTERMEDIO

CAPO XVI. IL COLLEGAMENTO ZONALE

ART. 45 AMBITO E STRUTTURA

1. Il livello territoriale intermedio è identificato primariamente, ma non esclusivamente, in base alle Zone pastorali in cui si articola la Diocesi di Como.
2. Gli organi dell'articolazione zonale sono:
 - a) l'Assemblea zonale
 - b) la Presidenza zonale.

ART. 46 L'ASSEMBLEA ZONALE

1. L'Assemblea zonale è costituita dagli aderenti delle Associazioni territoriali della Zona.
2. L'Assemblea zonale si riunisce almeno ogni tre anni nel periodo compreso tra il rinnovo degli incarichi associativi delle Associazioni territoriali e l'Assemblea diocesana elettiva.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente zonale che la presiede. In via sussidiaria l'Assemblea zonale è convocata dalla Presidenza diocesana e presieduta da un incaricato diocesano.
4. Il Consiglio diocesano assicura la presenza di un proprio rappresentante all'Assemblea zonale elettiva al fine di garantire il coordinamento con l'Associazione diocesana.
5. L'Assemblea zonale:
 - a) approva le linee generali del programma zonale e individua le priorità del triennio;
 - b) elegge il Presidente e altri due soci che compongono la Presidenza zonale.

ART. 47 LA PRESIDENZA ZONALE

1. La Presidenza zonale è composta dagli eletti dall'Assemblea zonale.
2. Tra i componenti della presidenza zonale deve essere individuato un responsabile per il Settore Adulti, un responsabile per il Settore Giovani ed un responsabile per l'ACR.
3. La Presidenza zonale dura in carica tre anni.
4. Ogni componente della Presidenza può ricoprire solo un secondo mandato.
5. In caso di cessazione a qualsiasi titolo del Presidente, il Consiglio diocesano nomina un nuovo Presidente che resta in carica fino alla Assemblea elettiva successiva. In modo analogo si procede in caso di mancata elezione da parte dell'Assemblea.
6. In caso di cessazione a qualsiasi titolo di un altro componente della Presidenza, il Presidente zonale, provvede a reintegrare la Presidenza mediante cooptazione.
7. Per lo svolgimento delle attività del collegamento territoriale intermedio il Presidente zonale può, in ogni momento del triennio, coinvolgere, altri soci.
8. La Presidenza zonale:
 - a) cura l'attuazione del programma approvato dall'Assemblea;
 - b) propone iniziative specifiche a carattere zonale;

- c) favorisce i contatti e la collaborazione tra le Associazioni territoriali; a tal fine convoca periodicamente i Presidenti e i responsabili delle Associazioni territoriali;
- d) cura l'informazione e promuove la partecipazione sulla vita e le iniziative associative ai vari livelli;
- e) cura i rapporti con il Consiglio diocesano e con gli organismi pastorali di partecipazione della Zona pastorale, secondo i regolamenti della stessa.

CAPO XVII. IL COLLEGAMENTO INTERZONALE

ART. 48 LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO INTERZONALE

1. Il Consiglio diocesano, su proposta della Presidenza diocesana, può istituire una o più Commissioni di Coordinamento Interzonale.
2. La Commissione di Coordinamento Interzonale è una struttura associativa intermedia con funzioni di collegamento.
3. All'atto della costituzione il Consiglio diocesano individua le Zone Pastorali che ne costituiscono l'ambito territoriale di attività, ne fissa la durata e ne definisce gli eventuali progetti specifici.

ART. 49 COMPOSIZIONE

1. La Commissione di Coordinamento Interzonale è composta da:
 - a) il Presidente diocesano o un suo delegato che assume le funzioni di Responsabile,
 - b) due consiglieri diocesani, eletti dal Consiglio diocesano, preferibilmente provenienti dalle Zone pastorali comprese nell'ambito di competenza della Commissione di Coordinamento Interzonale;
 - c) i Presidenti zionali delle Zone pastorali indicate.
2. Alle sedute della Commissione di Coordinamento Interzonale partecipa l'Assistente diocesano designato dal Consiglio o un suo delegato scelto tra i Sacerdoti assistenti del territorio.

ART. 50 FUNZIONAMENTO

1. La Commissione di Coordinamento Interzonale promuove e coordina la vita associativa nell'ambito territoriale di attività e opera per rendere stabili ed efficaci i rapporti e le comunicazioni tra le Zone e tra queste e la Presidenza diocesana e il Consiglio diocesano.
2. La Commissione, in via autonoma o sulla base delle indicazioni provenienti dalle Zone, può elaborare e trasmettere alla Presidenza diocesana e al Consiglio diocesano proposte che contribuiscono a promuovere la vita dell'Associazione a livello parrocchiale, zonale o diocesano.
3. Il Consiglio Diocesano può decidere, anno per anno e con riferimento all'ambito territoriale di attività, di delegare alla Commissione alcune funzioni, quali, ad esempio, la promozione e la raccolta delle adesioni.
4. Il Responsabile della Commissione di Coordinamento Interzonale riferisce al Consiglio diocesano sullo svolgimento di tali funzioni e ne trasmette al Centro diocesano la relativa documentazione.
5. Il Presidente diocesano, a cui statutariamente spetta la rappresentanza dell'Associazione, può delegare al Responsabile della Commissione la rappresentanza dell'Associazione nelle iniziative ecclesiali, sociali, politiche e culturali rilevanti per l'ambito territoriale di attività.
6. Il Responsabile convoca e presiede la Commissione.

7. Il Responsabile può nominare un Segretario anche al di fuori dei membri della Commissione al fine di curare la stesura dei verbali e l'attuazione delle decisioni assunte dalla Commissione. Se il Segretario non è già membro della Commissione, vi partecipa senza diritto di voto.
8. La Commissione di Coordinamento Interzonale si riunisce almeno quattro volte all'anno, secondo un calendario stabilito all'inizio di ogni anno sociale. La riunione è valida se è presente la maggioranza assoluta dei componenti e delibera a maggioranza dei voti dei membri presenti.
9. Copia dei verbali delle riunioni e delle eventuali deliberazioni è consegnata alla Presidenza diocesana.
10. La Commissione riferisce annualmente al Consiglio diocesano, in una riunione congiunta, sul proprio operato.

TITOLO VI DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 51 L'ATTIVITÀ DELL'AZIONE CATTOLICA ITALIANA QUALE ATTIVITÀ SENZA SCOPO DI LUCRO

1. L'Azione Cattolica Italiana della diocesi di Como e le Associazioni territoriali in cui essa si articola sono rispettivamente distinti centri di imputazione di interessi giuridici e non hanno scopo di lucro; esse non distribuiscono in modo diretto o indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

ART. 52 RISORSE E PATRIMONIO

1. L'Associazione trae i mezzi economici e finanziari per lo svolgimento della propria attività:
 - a) dalle quote associative dei soci;
 - b) dai contributi e dalle liberalità dei privati, soci compresi, dello Stato, degli Enti ed Istituzioni pubbliche ed ecclesiali, degli organismi internazionali;
 - c) da donazioni e lasciti testamentari;
 - d) da rimborsi derivanti da convenzioni;
 - e) da entrate di attività commerciali e produttive marginali;
 - f) da rendite di beni mobili o immobili pervenute all'organizzazione a qualunque titolo.
2. L'Associazione promuove la propria attività anche con il ricorso a sovvenzioni finalizzate da parte di soggetti terzi, a collaborazioni e al patrocinio di Enti e Istituzioni pubbliche, a prestiti.
3. I beni dell'Associazione sono mobili, immobili e mobili registrati e sono ad essa intestati ed elencati in apposito inventario.
4. L'Associazione può, in armonia con le sue finalità statutarie, ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, e accettare, anche con beneficio di inventario, lasciti testamentari.
5. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

ART. 53 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ORDINARI

1. I soci dell'Azione Cattolica Italiana contribuiscono personalmente, nei modi stabiliti e secondo le proprie possibilità, a finanziare il funzionamento delle attività dell'Associazione locale, diocesana e nazionale.
2. Il Consiglio diocesano annualmente determina, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio nazionale la misura del contributo associativo per il funzionamento e l'attività dell'Associazione a livello diocesano e per le sue Associazioni territoriali e Gruppi diocesani.
3. La misura dei contributi va determinata - di norma in connessione con la approvazione del bilancio preventivo - con riferimento alle linee programmatiche deliberate e ai conseguenti programmi di attività, nel quadro della situazione economica e finanziaria dell'Associazione, nel rispetto dei criteri di economicità, adeguatezza e trasparenza.
4. I soci sono tenuti a versare i contributi associativi annualmente, di norma contestualmente alla conferma dell'adesione.
5. Le quote o contributi mediante i quali i soci concorrono al finanziamento delle attività associative non sono trasmissibili né rivalutabili.

ART. 54 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI PER PARTICOLARI FINALITÀ

1. Per attuare specifiche iniziative programmate, il Consiglio diocesano può deliberare di richiedere alla base associativa, in via straordinaria, il versamento di un particolare contributo volontario vincolato alla realizzazione di quelle finalità.

ART. 55 BILANCI

1. L'esercizio sociale dell'associazione diocesana si chiude il 31 agosto di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un conto consuntivo.

2. Il bilancio preventivo è approvato dal Consiglio diocesano entro il 30 novembre dell'anno a cui si riferisce. Il conto consuntivo è approvato con le stesse modalità entro il 31 marzo dell'anno successivo.

ART. 56 LA GESTIONE AMMINISTRATIVA

1. La responsabilità della amministrazione dell'Associazione diocesana spetta alla Presidenza, che ne affida la cura all'Amministratore, eletto dal Consiglio su proposta del Presidente e coadiuvato da un Comitato per gli affari economici, con funzioni consultive definite dal presente Atto Normativo Diocesano.

2. Il Comitato per gli affari economici dell'Associazione diocesana è composto dall'Amministratore, che lo presiede, e almeno da due soci competenti in materia amministrativa eletti dal Consiglio diocesano su proposta del Presidente diocesano.

3. La responsabilità dell'amministrazione dell'Associazione territoriale è assunta dal Consiglio dell'Associazione territoriale ed è esercitata secondo le competenze ed i modi stabiliti dal Consiglio diocesano.

ART. 57 FUNZIONI DEL COMITATO PER GLI AFFARI ECONOMICI DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA

1. Il Comitato per gli Affari Economici svolge funzioni consultive in ordine a:

- a) formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
- b) gestione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, nonché delle attività e dei servizi correlati; in particolare per la previsione di programmi e impegni che comportino oneri rilevanti per l'Associazione;
- c) questioni economiche e amministrative ad esso sottoposte dall'Amministratore.

ART. 58 IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI

1. Il funzionamento degli uffici e servizi dell'Associazione diocesana è assicurato dal Segretario generale, che ne è responsabile nei confronti della Presidenza diocesana.

2. Il Segretario generale è eletto dal Consiglio diocesano su proposta del Presidente diocesano.

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 59 CONSIGLIO DELL'ASSOCIAZIONE TERRITORIALE

1. In sede di prima applicazione le scadenze e le modalità per l'elezione del Presidente e del Consiglio dell'Associazione territoriale sono stabilite dalla Presidenza diocesana.

ART. 60 RICONOSCIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI ESISTENTI

1. Sono riconosciute le Associazioni territoriali, i Gruppi diocesani e i Movimenti diocesani esistenti alla data del 31 agosto 2004. Entro il 31 ottobre 2004 la Presidenza diocesana provvede alla redazione dell'elenco delle articolazioni esistenti alla predetta data.

2. Gli adempimenti di pubblicità stabiliti dal Titolo IV sono assolti con la redazione dell'elenco dei Presidenti e dei Sacerdoti assistenti delle Associazioni territoriali.

ART. 61 RICHIESTE DI ADESIONE

1. Sono accolte tutte le richieste di adesione pervenute all'Associazione diocesana entro il 31 agosto 2004.

ART. 62 I PRESIDENTI ZONALI

1. In sede di prima applicazione i Presidenti zionali eletti secondo la disciplina previgente restano in carica per il prossimo triennio.

ART. 63 NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non disciplinato nel presente Atto Normativo Diocesano si fa riferimento alle norme statutarie e regolamentari nazionali, nonché alle norme canoniche e civili in materia di associazioni in quanto applicabili.

ART. 64 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Atto Normativo Diocesano entra in vigore il 1° novembre 2004.